STATUTO SItI Nazionale

Tratto dal sito web: **www.sitinazionale.com**
Adottato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 5 Marzo 1999 a Roma e modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 22 ottobre 2004 a Genova e dall'Assemblea generale straordinaria dei soci del 29 ottobre 2006 a Catania.

CAPO 1 - SCOPI E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ

Art. 1

L'Associazione Italiana per l'Igiene, fondata da Achille Sclavo nel 1921, già Reale Società di Igiene, assume la denominazione di Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). La Società riunisce tutte le persone qualificate e interessate a collaborare al conseguimento dei seguenti scopi:
a) promuovere il progresso scientifico e culturale nel campo dell'Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, Medicina Preventiva e di Comunità, Programmazione, Organizzazione, Management ed Economia sanitaria, nonché in tutte le altre sue possibili articolazioni funzionali
b) rendere operante la cooperazione tra gli Igienisti, l'Amministrazione sanitaria e le Istituzioni mediche e scientifiche nazionali e internazionali che perseguono gli stessi fini
c) favorire l'evoluzione e lo sviluppo culturale e professionale delle attività di prevenzione ed il ruolo e la qualificazione dei suoi cultori ed operatori a livello centrale e periferico
d) dare impulso alle attività di educazione sanitaria volte ad innalzare il livello igienico-sanitario della popolazione.
e) promuovere le attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei soci anche con programmi di educazione continua al fine di elevarne la professionalità e le competenze manageriali, scientifiche e tecniche.
f) promuovere e partecipare, attraverso l'attività dei soci e mediante la collaborazione con altre società e organismi scientifici, a studi e ricerche scientifiche nell'ambito delle discipline di cui al comma a) con predisposizione di manuali, linee-guida, protocolli operativi e studi multicentrici.

Art. 2.

La Società ha sede in Roma. Essa ha come organi periferici le Sezioni "Regionali" e/o "Interregionali". Queste ultime si possono costituire, nel rispetto di particolari condizioni territoriali e/o culturali, tra due o più regioni anche non limitrofe nonché per i motivi di cui al successivo art. 22.La definizione del

territorio di competenza, proposta dalle Sezioni, deve essere approvata dalla Giunta Esecutiva e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.La Società si articola, inoltre, nel Collegio dei Docenti Universitari di discipline Igienistiche, nel il Collegio degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie e nella Consulta degli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva e può anche comprendere Gruppi di Lavoro da attivarsi, per specifici obiettivi, tra soci con comuni interessi nell'ambito specialistico che li identifica.La Società prevede sistemi di verifica della qualità delle attività svolte con gli Organismi previsti ai successivi articoli 12bis e 18bis.

CAPO 2 - DEI SOCI

Art. 3

I Soci si distinguono in ordinari e onorari.

Art. 4

Possono essere Soci ordinari, senza alcuna discriminazione di sorta, tutti i cittadini che, sul piano della ricerca, della formazione e pratico-applicativo, svolgono attività attinenti alle discipline indicate nell'art 1.

Art. 5

L'accettazione dei Soci ordinari è istruita dai Consigli Direttivi Regionali tra coloro che posseggono le caratteristiche riportate nell'art. 4. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'ammissione del richiedente anche a maggioranza e ne iscrive il relativo nominativo nel libro dei soci.

Art. 6

Sono Soci onorari persone od Enti che si siano particolarmente distinti con studi e ricerche nei vari campi di cui al precedente art. 1.La nomina dei Soci onorari viene attuata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta delle Sezioni Regionali, della Giunta Esecutiva o dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7

Hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi societari o designati dalla Giunta per incarichi a termine i Soci Ordinari in regola con i contributi associativi per l'anno in corso. I soci onorari hanno diritto al solo elettorato attivo.

Art. 8

La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni volontarie

b) per morosità in due anni consecutivi
c) per radiazione.In caso di morosità la perdita di qualifica e' disposta dalla Giunta esecutiva nazionale e comunicata alla Sezione di appartenenza.La radiazione e' disposta per gravi motivi, invece, dall'Assemblea Generale dei Soci su richiesta del Consiglio Direttivo Regionale cui il Socio appartiene e previa acquisizione del parere motivato del Collegio dei Probiviri.E' garantita la facoltà al Socio, proposto per la radiazione, di presentare al Collegio dei Probiviri elementi a propria difesa.

CAPO 3 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 9

Sono organi della Società:
a) l'Assemblea Generale dei soci
b) Il Presidente della società
c) il Consiglio Direttivo Nazionale
d) la Giunta Esecutiva
e) il Collegio Sindacale - Revisori dei Conti
f) il Rappresentante del Presidente per la Qualità
g) il Comitato scientifico
h) la Commissione formazione
i) il Segretario Generale - TesoriereSono organi consultivi e propositivi della Società:
a) il Collegio dei Docenti universitari di discipline igienistiche
b) il Collegio degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie
c) la Consulta degli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva
d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 10

All'Assemblea generale sono attribuite tutte le competenze previste dalla legge: la stessa è composta da tutti i soci che rispondono ai requisiti dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, ed è presieduta normalmente dal Presidente della Società e in sua assenza o impedimento da persona eletta dall'Assemblea stessa.
Ha le seguenti attribuzioni:
a) fissare le direttive generali della Società e determinare l'ammontare delle quote associative, stabilendo le modalità di determinazione delle eventuali quote ridotte
b) deliberare in merito alle eventuali proposte di modifica dello statuto

c) discutere ed approvare i bilanci annualmente presentati dal Consiglio Direttivo Nazionale
d) ratificare la nomina dei Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale
e) nominare il Collegio Sindacale - Revisori dei conti
f) nominare i tre ProbiviriL'Assemblea generale viene convocata almeno una volta all'anno, nel giorno e nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.E' inoltre convocata di norma in occasione del Congresso Nazionale.
L'Assemblea generale potrà inoltre essere convocata in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessita', dal Presidente, sia su propria iniziativa, sia su conforme delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o del Consiglio di uno dei Collegi, sia su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci ordinari.La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo lettera o anche attraverso il Bollettino ufficiale della Società (Siti Notizie).In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno dopo almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.L'Assemblea generale delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ad ognuno dei soci ordinari, in regola con i pagamenti, spetta un voto.E' ammesso il voto per delega, con il massimo di due deleghe per ogni rappresentante: ogni socio potrà farsi rappresentare con delega anche da un non socio. La delega deve pero' essere scritta e pervenire in originale alla Segreteria Nazionale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, onde consentire la verifica della posizione del delegante e del delegato.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito:
a) dal Presidente in carica
b) dai past-President nazionali, senza diritto di voto
c) dal Presidente designato per il biennio successivo
d) dal Segretario Generale, senza diritto di voto
e) dai Presidenti delle Sezioni Regionali o Interregionali, componenti di diritto
f) dai Coordinatori dei due Collegi
g) dai Consiglieri eletti dalle singole Sezioni Regionali o Interregionali, in numero di uno fino a 100 Soci ordinari, due da 101 a 200 Soci ordinari, tre oltre 200 Soci ordinari
h) dal portavoce nazionale della Consulta degli specializzandi
i) dal Rappresentante del Presidente per la Qualità e dal Coordinatore del Comitato scientifico, entrambi senza diritto di voto.Il Presidente resta in carica per un biennio.

Art. 12

La Giunta esecutiva e' formata da:
- il Presidente designato nel biennio precedente, che acquisisce il ruolo di Presidente in carica, d'ora in poi denominato Presidente
- il Presidente uscente, che acquisisce la carica di Past-President
- il Presidente designato per il biennio successivo
- sei componenti eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dei quali tre universitari e tre operatori
- i due Coordinatori dei Collegi
- il Segretario generale, senza diritto di voto.Tutti i componenti della Giunta Esecutiva restano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro biennio.Al termine del proprio mandato biennale il Presidente in carica acquisisce automaticamente la carica di Past-President limitatamente al biennio successivo.

Art. 12 bis

La Commissione formazione è formata da delegati nazionali e da delegati delle Sezioni regionali e interregionali.Sono delegati nazionali:
- il Coordinatore del Comitato scientifico che la convoca e la presiede
- i membri del Comitato scientifico
- il Coordinatore QualitàSono delegati di ciascuna Sezione regionale o interregionale:
- il Coordinatore Qualità di Sezione
- il Capo Progetto.Tutti i delegati nazionali restano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro biennio. Il Coordinatore Qualità di Sezione e il Capo Progetto restano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro biennio.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica per un biennio. I membri eletti dello stesso sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro biennio.Qualora, prima della scadenza del mandato, uno dei posti si renda comunque vacante, il Presidente provvederà alla sua copertura con il nominativo segnalato dalla Sezione Regionale e/o Interregionale interessata.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) avvia e cura lo studio dei problemi che abbiano interesse generale e siano conformi agli scopi statutari della Società

b) nomina i Soci onorari ratifica l'accettazione di quelli ordinari
c) fissa l'epoca e le modalità per indire i Congressi nazionali e formula proposte per i temi da svolgere
d) delibera in merito alle problematiche ed alle proposte pervenute dalle Sezioni e dai Soci
e) sovrintende all'amministrazione ordinaria della Società, ne esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale
f) approva le eventuali richieste di modifica del territorio di competenza delle Sezioni
g) elegge, a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Presidente designato per il biennio successivo ed i sei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale di cui all'art 12.
h) nomina il Coordinatore del Comitato scientifico e i componenti del Comitato scientificoArt. 15Il Consiglio Direttivo Nazionale e' presieduto dal Presidente e, per la validità delle sue riunioni, e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.Salvo il caso previsto al comma
g) dell'art 14, le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo in caso di votazioni a scrutinio segreto quest'ultima può essere richiesta da chiunque dei presenti, quando si tratti di decisioni riguardanti persone.
Il Consiglio Direttivo Nazionale e' convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su motivata richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica.

Art. 16

La Giunta Esecutiva, costituita come previsto dall'articolo 12, cura l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonché promuove ed attua iniziative conformi agli obiettivi statutari e alle proposte degli organi della società, e comunque, rientranti nella sfera delle sue competenze, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale e quindi, per l'approvazione, all'Assemblea Generale.La Giunta, per problemi di rilevante interesse riguardanti la complessa problematica della vita societaria, si avvale della consulenza dei Collegi e/o di Gruppi di lavoro ad hoc, come pure può costituire specifiche Commissioni e nominare referenti scientifici che coadiuvano l'attività della Giunta stessa.
La Giunta, inoltre:
- determina con apposito Regolamento il funzionamento del Gruppi di lavoro e le modalità di adesione ad essi dei soci

- emana un Regolamento relativamente alla Consulta degli specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva
- conferisce l'accreditamento delle Riviste igienistiche, avendone determinato i criteri con apposito regolamento
- designa per il biennio in cui resta in carica il Direttore ed i Redattori del Bollettino Ufficiale della Società e definisce l'organizzazione dell'Ufficio stampa.

Art. 17

La Giunta Esecutiva e/o la Sezione Regionale di appartenenza di un Socio investito di una carica o ufficio societario, o delegato a partecipare a manifestazioni nazionali e/o internazionali quale espressione di interessi comuni di tutta la Società, possono provvedere alle spese necessarie per consentirne la partecipazione. La Giunta Esecutiva provvede ad istituire nel bilancio un apposito capitolo da destinare alle spese di cui al presente articolo.

Art. 18

Il Presidente ha la rappresentanza morale e legale della Società convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva, e da' esecutivita' alle relative decisioni partecipa personalmente o per delega alle riunioni e dei due Collegi e della Consulta degli specializzandi opera il collegamento con le Sezioni Regionali o Interregionali attraverso periodiche riunioni firma gli atti ufficiali di carattere generale cura e promuove l'incremento del sodalizio in armonia e collegamento con le Sezioni Regionali o Interregionali trasmette ai Ministeri della Sanità, dell'Ambiente, del Lavoro e della Università il Bollettino Ufficiale della Società ed, entro il mese di gennaio, una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente adempie a tutte le altre funzioni demandatagli dal presente Statuto.In caso di parità di voti nelle riunioni degli organi societari che presiede, prevale il voto del Presidente.Il Presidente ha, inoltre, facoltà di assumere, in casi di comprovata urgenza e necessita', decisioni e deliberazioni, chiedendone la ratifica alla Giunta Esecutiva o al Consiglio Direttivo Nazionale alla loro prima riunione.Il Vice-Presidente ed i Coordinatori dei Collegi potranno essere delegati dal Presidente a curare determinati settori dell'attività societaria e - il Vicepresidente - a sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 18 bis

Il Rappresentante del Presidente per la Qualità è nominato dal Presidente all'inizio del biennio in sua rappresentanza con delega formale. Egli deve accettare formalmente l'incarico.Indipendentemente da altre responsabilità all'interno della Società, il Rappresentante del Presidente per la Qualità ha la responsabilità e

l'autorità nell'ambito delle attività societarie per le quali è stata previsto un Sistema di gestione per la qualità per:
- assicurare che i processi del Sistema Gestione Qualità siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati
- riferire al Presidente sulle prestazioni del Sistema Gestione Qualità e su ogni esigenza di miglioramento
- assicurare con l'ausilio degli organi competenti la promozione della consapevolezza dei requisiti dei soci e delle parti interessate nell'ambito della Società.Il Rappresentante del Presidente per la Qualità resta in carica per un biennio ed è rinominabile consecutivamente solo per un altro biennio.

Art. 19

Il Collegio Sindacale - Revisori dei Conti e' composto da cinque membri (tre effettivi e due supplenti) nominati dall'Assemblea che ne indica il Presidente. I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili.Ai Revisori dei Conti e' affidato il compito di provvedere alle operazioni di verifica e di controllo previste dalla Legge.

Art. 20

Il Segretario generale predispone gli ordini del giorno su indicazione del Presidente ed e' responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo Nazionale, della Giunta Esecutiva e dell'andata a buon fine di quanto suggerito dai vari Organi societari consultivi e propositivi redige i verbali delle varie riunioni, assiste il Presidente nel disbrigo delle pratiche generali della Società e ne tiene la corrispondenza controfirma gli atti ufficiali fornisce al Presidente gli elementi per la relazione morale della Società collabora all'organizzazione del Congresso Nazionale.In quanto anche Tesoriere esercita le funzioni di competenza tiene il registro di entrata e di uscita che deve avere, tra l'altro, capitoli speciali intestati alle singole Sezioni Regionali o Interregionali. Tiene aggiornato il registro generale dei Soci divisi per Sezione. Realizza all'inizio di ogni anno la campagna per la raccolta delle iscrizioni. Contabilizza le quote sociali e sollecita i soci morosi. E' custode del patrimonio della Società, ne esige le rendite, esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente. Redige la relazione annuale finanziaria che il Presidente presenta all'Assemblea Generale.

Art. 20 bis

Il Comitato scientifico viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale nell'ambito di elezioni indette su una rosa di candidati presentati da ciascuna sezione. Viene eletto un candidato per ciascuna sezione, in possesso delle competenze previste nelle procedure operative interne di Sistema Gestione Qualità.Il Consiglio

Direttivo Nazionale, tra gli eletti, nomina il Coordinatore del Comitato scientifico.Il Comitato scientifico è garante della scientificità ed eticità dei contenuti degli eventi formativi della Società.Il Comitato scientifico è presieduto dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno 5 componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.Il Comitato scientifico è convocato dal Coordinatore con cadenza determinata dalla necessità di disbrigo delle pratiche inerenti le attività formative. Il Comitato scientifico approva un Regolamento per il suo funzionamento, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta e del Coordinatore Qualità.

Art. 20 ter

Il Coordinatore Qualità viene scelto dal Presidente di concerto con il Rappresentante del Presidente per la Qualità sulla base delle competenze richieste dalle procedure operative interne di sistema. Il Coordinatore Qualità può anche essere un socio che non non essere appartenente agli organi direttivi della Società.Il Coordinatore Qualità sceglie la Segreteria Qualità, sulla base delle competenze richieste dalle procedure operative interne di sistema. Il Coordinatore Qualità comunica la scelta al Rappresentante del Presidente per la Qualità ed al Segretario Generale.

Art. 21

I Soci appartenenti al personale universitario ed afferenti all'area culturale di Sanità Pubblica costituiscono il "Collegio dei docenti universitari di discipline igienistiche".
I Soci operatori in attività nel Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti e Organismi Nazionali e/o Regionali con funzioni afferenti all'area culturale di Sanità Pubblica costituiscono il "il Collegio degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie".I Collegi hanno ruolo consultivo e propositivo, cioè il compito di assistere gli Organi Nazionali della Società nella identificazione e nella messa a punto di iniziative per lo sviluppo del ruolo tecnico e scientifico delle rispettive categorie, anche ai fini della tutela giuridica e professionale delle stesse e possono proporre nominativi per le elezioni delle cariche direttive societarie.Le modalità di costituzione e di governo degli organismi di gestione dei Collegi, come pure le procedure operative che attengono alle diverse attività degli stessi Collegi, sono oggetto di Regolamenti, allegati al presente Statuto, approvati dalle rispettive assemblee e ratificate dal Consiglio direttivo Nazionale.E' altre sì organo della Società il Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti nominati dall'Assemblea Generale tra i soci ordinari, che durano in carica per un biennio e sono rieleggibili per altri due bienni consecutivi. Il più

anziano di eta' ne assume la Presidenza. Oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti i probiviri sovraintendono, per gli aspetti di competenza, al buon funzionamento della Segreteria nazionale e delle Sezioni.

CAPO 4 - DELLE SEZIONI

Art. 22

I soci sono riuniti nelle Sezioni Regionali o Interregionali. Ciascun socio non potrà appartenere a più di una Sezione. Ogni Sezione assume la denominazione della Regione. Due o più Sezioni regionali possono costituirsi, a norma dell'articolo 2, in Sezioni Interregionali.Tale ipotesi diviene obbligatoria quando in una regione non si raggiunga, o si scenda al di sotto di, il numero minimo di trenta soci.

Art. 23

Le Assemblee Regionali o Interregionali operano e sono convocate con le stesse modalità dell'Assemblea Generale per:
a) fissare le direttive generali della Sezione Regionale e proporre al Consiglio Direttivo il programma d'azione della Sezione
b) programmare le spese per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo quanto previsto dal successivo capo 6.
c) eleggere, allo scadere di ciascun biennio, i Consigli Direttivi Regionali
d) eleggere il/i Consigliere/i per il Consiglio Direttivo Nazionale
e) proporre ed approvare il Regolamento della Sezione
f) eleggere le "terne" per i Collegi.

Art. 24

Ogni Sezione Regionale o Interregionale e' retta da un Consiglio Direttivo composto dai nove componenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti da parte dei Soci ordinari presenti all'Assemblea, salvaguardando la rappresentatività delle diverse componenti e categorie ai sensi dell'art. 27.Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente appartenenti di norma a collegi diversi.Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, su proposta del Presidente, nominerà un Segretario. Costui, prescelto tra i soci Ordinari della Sezione, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 25

I componenti dei Consigli Direttivi Regionali o Interregionali, nonché i Rappresentanti delle Sezioni nel Consiglio Direttivo Nazionale e nei Consigli

direttivi dei Collegi restano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Art. 25 bis

Alla prima riunione dell'anno solare, il Consiglio Direttivo Regionale nomina il Coordinatore Qualità di Sezione e il Capo Progetto. Essi sono strettamente operativi possono anche non appartenere al Consiglio Direttivo Regionale, purché siano soci SItI. Le nomine vengono condivise con il Coordinatore Qualità.In prima applicazione, il gruppo di Coordinatori Qualità Regionali e di Capi Progetto in carica fino al 2008.

Art. 26

All'inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale formula, facendo proprie le indicazioni dell'Assemblea, il programma d'azione della Sezione, tenendo conto della situazione locale e delle norme del presente Statuto. Il Presidente partecipa alle periodiche riunioni indette dal Presidente Nazionale inoltra annualmente alla sede centrale entro il mese di dicembre un'ampia relazione sull'attività culturale ed amministrativa svolta nell'anno dalla Sezione.

CAPO 5 - DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DIRETTIVI SOCIETARI

Art. 27

Nelle designazioni al coordinamento dei Gruppi e nelle elezioni alle cariche direttive nazionali e regionali vanno tenute in considerazione la personalità scientifica e professionale dei candidati e l'opportunità di ispirarsi al criterio della rotazione tra le diverse componenti della Società.Negli organi collegiali va assicurata l'equilibrata partecipazione delle diverse componenti societarie.

Art 28

I Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali o Interregionali indicono ogni biennio le elezioni dei componenti i Consigli stessi. Le elezioni dovranno aver luogo in un periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre ed il 10 novembre dell'anno di scadenza del Consiglio.I relativi risultati, unitamente ai nominativi dei Soci eletti quali rappresentanti della Sezione nel Consiglio Direttivo Nazionale e le terne dei Consigli direttivi dei Collegi, dovranno pervenire al Segretario Generale entro il termine perentorio del successivo 15 novembre.In caso di inosservanza dei precedenti paragrafi le Sezioni inadempienti non potranno essere rappresentate in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.I Consigli entreranno effettivamente in carica con l'inizio del successivo anno solare.

Art. 29

Il Presidente Nazionale in carica convoca entro il 15 Dicembre dell'anno di scadenza della Giunta il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, cosi' come risultante dalle elezioni delle Sezioni, per gli adempimenti relativi all'elezione della nuova Giunta e del Presidente designato per il biennio successivo.Nella seduta di insediamento la Giunta eleggerà nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, di norma del collegio diverso da quello del Presidente. In caso di parità di voti viene eletto il componente più anziano d'età.La Giunta, su proposta del Presidente, nominerà inoltre il Segretario Generale con funzioni anche di Tesoriere. Costui, prescelto tra i soci ordinari della Siti, partecipa alle riunioni di Giunta senza diritto di voto. I suoi compiti sono fissati nell'art 20.La nuova Giunta Esecutiva, dopo aver assolto agli adempimenti di cui all'art 12, entrerà effettivamente in carica con l'inizio del successivo anno solare.

Art. 30

Come previsto dagli articoli 11, 12 e 25 gli Organi direttivi Nazionali e Regionali restano in carica per un biennio.Nell'anno della loro scadenza si dovrà tenere il Congresso Nazionale, che pertanto avra' di norma frequenza biennale.Nell'anno non congressuale verrà di norma organizzata una Conferenza Nazionale di Sanità pubblica.

CAPO 6 - DEI BILANCI E DEL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31

La Società non ha fini di lucro, non ha finalità sindacali e non esercita attività imprenditoriali, salvo quelle eventualmente necessarie per le attività di formazione continua. Per nessuna delle cariche sociali è prevista alcuna forma di compenso o di retribuzione.L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La Società deve registrare nel proprio libro-giornale di contabilità le entrate e le uscite: le prime sono costituite da:

a) quote di iscrizione annuali

b) contributi di enti pubblici e privati nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da normative statali e regionali al fine di evitare conflitti di interesse nella sede centrale la gestione finanziaria è attribuita al Segretario Generale - Tesoriere nazionale.

L'amministrazione della SItI è unica e gestita a livello centrale. La Giunta Esecutiva istituisce capitoli di bilancio per gli introiti e le spese delle singole

Sezioni. Ciascuna Sezione potrà disporre annualmente, per le attività istituzionali, di somme corrispondenti al 50% delle quote associative acquisite dalle Sezioni stesse oltre a eventuali contributi di cui al primo comma del presente articolo, acquisiti dalla Sezione e comunicati formalmente alla Giunta Esecutiva.L'Amministrazione centrale provvederà a dotare le singole Sezioni di un fondo cassa per le spese minute e a regolare le competenze amministrative delle Sezioni nei limiti di cui al precedente comma.I Segretari delle Sezioni dovranno trasmettere tempestivamente i documenti contabili al Segretario-Tesoriere Nazionale che provvederà agli adempimenti previsti attraverso l'Amministrazione societaria.I rapporti con gli Istituti di credito e con le Poste Italiane vengono deliberati dalla Giunta Nazionale. All'inizio di ogni biennio la Giunta provvederà a concedere le deleghe necessarie per il disbrigo delle pratiche contabili.

Art. 32

Costituiscono patrimonio della Società:
a) i beni immobili e mobili ed i valori acquistati o avuti per lasciti e/o donazioni
b) le somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di determinazione degli organi competenti, fino a che non saranno erogate.I beni costituenti il patrimonio sociale sono iscritti in speciali inventari dal Tesoriere nazionale.La Giunta Esecutiva provvede ad istituire nel bilancio un apposito capitolo da destinare alle spese necessarie per il lavoro degli organi deputati al Sistema Gestione Qualità secondo quanto previsto nelle procedure interne.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Le proposte di aggiunte o di varianti al presente Statuto devono essere presentate per iscritto e tempestivamente comunicate alla Presidenza che, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, le sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 34

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 35

Per tutto quanto non e' previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della Costituzione e delle leggi vigenti.

Art. 36

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

CAPO 8 - NORME TRANSITORIE

Art 37

I Regolamenti dei Collegi, del Comitato scientifico e della Consulta degli specializzandi ed ogni altra norma interna dovranno essere adeguati al presente Statuto entro il prossimo congresso nazionale.In prima applicazione i delegati di cui alle lettere a, b, c, d, g, h dell'art. 11 restano in carica fino al 2008. Qualora, prima della scadenza del mandato, uno dei posti si renda comunque vacante, il Presidente provvederà alla sua copertura con il nominativo segnalato dalla Sezione Regionale e/o Interregionale interessata.

Art 38

Limitatamente al biennio societario 1999-2000 e' ammesso che i soci ottengano la qualifica di soci ordinari vitalizi versando alla Sede centrale, in un'unica soluzione, la somma forfettaria di lire 1.000.000, e ciò al fine di raccogliere fondi per favorire l'acquisizione della sede societaria.In deroga alle disposizioni dell'art. 31 per i soci ordinari vitalizi non sarà versata la emiquota alle rispettive sezioni.